

## SOCIETÀ

## Trasferimento di quote di S.r.l. e iscrizione al Registro delle imprese

L'esercizio dei diritti e gli adempimenti amministrativi conseguenti alla comunione ereditaria

di Alessandro Cavallo

A venti anni dal regolamento che ha dato attuazione alla istituzione del Registro delle imprese ancora oggi ci sono aspetti non solo poco noti, ma anche dalle conseguenze dirompenti nell'ambito del funzionamento e della operatività delle società. Uno tra questi è legato alla abolizione del libro dei soci nelle società a responsabilità limitata e alla efficacia della iscrizione degli atti di trasferimento delle quote. La data di deposito della domanda di iscrizione rende efficace la titolarità del socio nei confronti della società, mentre la data di iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese rende efficace il trasferimento nei confronti dei terzi. Nel caso del trasferimento per causa di morte senza l'intervento di un notaio l'efficacia della domanda e della iscrizione non è preceduta da alcun controllo di legittimità, ma consegue direttamente alla domanda dell'erede.

## Riferimenti normativi

- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, artt. 7 e 11 ;
- Codice civile, artt. 2192, 2193, 2381, 2392, 2468 e 2470 ;
- Comitato dei Consigli Notarili del Triveneto, massima I.L.2, 1° pubbl. 9/09;
- Tribunale di Vicenza, ord. 17 aprile 2009.

## IL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'Ufficio del Registro delle imprese provvede, secondo tecniche informatiche, alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione. Nel Registro sono iscritti, tra gli altri, "gli atti previsti dalla legge" (art. 7, comma 2, lett.b), D.P.R. n. 581/1995).

L'Ufficio dunque svolge sostanzialmente tre funzioni:

1. ricezione degli atti;
2. conservazione ed archiviazione;
3. rilascio di copie di atti, visure, certificati e attestati.

L'Ufficio opera su domanda del richiedente: il testo normativo non individua espressamente chi è **legittimato alla presentazione della domanda** ma, a seconda dei casi, questi può essere sicuramente l'imprenditore, il legale rappresentante, il notaio, la Cancelleria del tribunale, il presidente del collegio sindacale, l'Ufficio stesso (nella iscrizione d'ufficio) e via via a seguire gli altri casi specificamente individuati dalla legge.

Per quanto riguarda le **modalità** con cui viene svolta questa attività, lo stesso decreto attuativo si esprime in termini molto chiari: "L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda" (art. 11, comma 8, D.P.R. n. 581/1995).

Sicuramente non è nelle competenze dell'Ufficio il controllo di merito sugli atti di cui si chiede l'iscrizione. Il procedimento è **puramente formale** e consiste nello svolgere una attività idonea a accertare:

- l'autenticità della sottoscrizione;
- la corretta compilazione del modello;
- la corrispondenza tra atto e modello utilizzato;
- l'allegazione dei documenti eventualmente richiesti dalla normativa;
- il concorso di eventuali condizioni previste da norme specifiche.

Il Registro è tenuto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Per quanto riguarda l'**efficacia degli atti** si distingue tra efficacia costitutiva e dichiarativa:

- è **costitutiva** l'efficacia della iscrizione dell'atto di costituzione di una società di capitali che diventa soggetto giuridico di diritto dalla data della sua iscrizione al Registro delle imprese;
- è **dichiarativa** l'efficacia degli atti che vengono portati a conoscenza dei terzi e conseguentemente opponibili ad essi:

L'art. 2193 c.c., in merito alla pubblicità dei fatti di cui vi è obbligo di iscrizione, prevede una efficacia negativa (comma 1) e una positiva (comma 2):

- a. **efficacia negativa**: gli atti non iscritti possono anche essere opposti ai terzi se l'obbligato a chiedere l'iscrizione dimostra che il terzo ne aveva conoscenza (presunzione relativa);

- b. **efficacia positiva**: dal momento della iscrizione il terzo non ha la possibilità di opporre l'ignoranza del fatto (presunzione assoluta).

Infine, va ricordato che il codice civile prevede la possibilità di proporre il ricorso, ma solo contro il decreto del giudice che ordina la cancellazione d'ufficio (art. 2192 c.c.).

## L'ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Già nel 2008 il cosiddetto "Decreto anticrisi" ebbe la pretesa di intervenire a supporto dell'auspicata ripresa economica anche abolendo il vecchio "libro soci" e aprendo la strada alle semplificazioni.

Fino a quel momento il libro soci costituiva lo strumento di legittimazione all'esercizio dei diritti relativi alla quota sociale: per poter partecipare alle assemblee dei soci, per godere del diritto di voto e della distribuzione degli utili si doveva fare riferimento alla iscrizione nel libro. Anche gli eventuali vincoli erano efficaci se iscritti nel libro. Della tenuta del libro era responsabile l'amministratore della società, eventualmente e ove previsto, sotto il controllo del collegio sindacale.

Appare evidente che la disposizione normativa può avere risvolti particolarmente critici nel caso del trasferimento *mortis causa*. Infatti, mentre nel trasferimento *inter vivos* l'atto di trasferimento deve essere effettuato dal notaio rogante, nel **trasferimento a causa di morte** il deposito è effettuato a richiesta dell'erede, il quale deve **attestare in proprio** la titolarità documentandola con la copia del testamento – se esiste – o con autocertificazione.

### LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI

Nel sistema previgente quindi il trasferimento era opponibile alla società solo al termine della procedura:

Notaio > Registro imprese > Libro soci

e solo al termine consentiva il pieno esercizio dei diritti del socio.

Con il testo attuale dell'art. 2470 c.c., invece, il trasferimento è efficace nei confronti della società dal momento del **deposito** al Registro imprese.

### OPPONIBILITÀ AI TERZI

Nel sistema previgente l'iscrizione al Registro delle imprese, oltre che essere propedeutica alla trascrizione nel libro soci, era essenziale per consentire ai terzi di conoscere l'identità dei soci ed esercitare un controllo pubblico sulla circolazione delle quote.

Tuttora il trasferimento della quota è opponibile ai terzi dal momento della sua **iscrizione**.

### UN UNICO ADEMPIMENTO

Ora con un unico adempimento pubblicitario si conferisce legittimità al socio per l'esercizio dei propri diritti nei confronti della società e si conferisce opponibilità ai terzi sulla titolarità.

Tuttavia l'efficacia del trasferimento si articola in due momenti e tempi distinti:

- quello del **deposito**, nei confronti della società;
- quello della **iscrizione** dell'atto nel Registro delle imprese, nei confronti di terzi.

Questo **sfasamento temporale** è un altro punto critico della modifica normativa in quanto può produrre effetti sulla validità degli atti societari compiuti nell'arco di tempo che intercorre tra deposito e iscrizione.

L'esempio che si può riportare è il caso classico della terza o successiva acquisizione della quota da parte dell'acquirente in buona fede che non sa che il suo cessionario, prima dell'iscrizione del trasferimento, può avere partecipato ad una assemblea esercitando pienamente i propri diritti.

Se la **quota è alienata con successivi contratti a più persone**, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore (art. 2470, comma 3, c.c.).

Si ricorda che, diversamente da quanto previsto per la pubblicità immobiliare, non esiste una norma che impone di iscrivere gli atti secondo l'ordine di protocollo attribuito telematicamente al momento del deposito della domanda.

Vi è anche la possibilità che il procedimento di deposito – che dà titolo per partecipare all'assemblea – non si concluda positivamente con l'iscrizione nel caso in cui venga rifiutata dal Conservatore. La qualità del socio sarà persa retroattivamente e gli atti già deliberati non saranno più validi.

## TRASFERIMENTO PER CAUSA DI MORTE

L'argomento entra nel vivo trattando il trasferimento per causa di morte.

Il comma 2 art. 2470 c.c. stabilisce che *"In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni"*.

Il richiamo alla materia della società per azioni sta per l'atto testamentario, ove esista, e altra documentazione valida ai fini successori. Le Camere di Commercio accettano in maniera pressoché univoca una **autocertificazione dell'erede**.

In caso di comunione ereditaria la domanda di iscrizione al Registro delle imprese deve contenere anche l'indicazione del rappresentante comune.

Si è detto che all'Ufficio del Registro delle imprese non compete alcun controllo di merito o di legittimità dell'atto, ma unicamente un controllo formale sulla documentazione e sulla compilazione della modulistica.

I notai, ai quali alcune sentenze, ma non tutte, hanno attribuito la funzione di controllo di legalità degli atti e ai quali resta comunque la responsabilità ai sensi dell'art. 28 della Legge notarile, restano fuori da tale procedura per esplicita volontà del legislatore, che proprio con il "Decreto anticrisi" intendeva perseguire l'intento della semplificazione. Viene fatta eccezione per il caso dell'eredità accettata con atto notarile.

Né tantomeno vi può essere un controllo di legalità da parte dell'intermediario abilitato alla trasmissione degli atti telematici al Registro delle imprese, come risulta ad esempio dalla ordinanza del Tribunale di Vicenza del 17 aprile 2009.

La responsabilità ricade quindi esclusivamente sull'erede chiamato a dichiarare la veridicità dei fatti di cui chiede l'iscrizione e che certifica mediante sottoscrizione con firma digitale.

#### IL RAPPRESENTANTE COMUNE

Quando più eredi acquisiscono la quota di partecipazione in una S.r.l. diventano **soci in comproprietà** e titolari in comune dei diritti attribuiti alla quota.

L'ultimo comma dell'art. 2468 c.c. prevede che, al verificarsi della comproprietà della quota, i singoli eredi non possano esercitare i diritti singolarmente in proporzione alla propria frazione di eredità, ma potranno esercitarli esclusivamente mediante un (solo) rappresentante comune, nominato con le regole del Titolo VII del codice civile sulla comunione.

Gli eredi deliberano perciò a maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote ereditarie. Le delibere sono vincolanti anche per la minoranza (art. 1105 c.c.).

Per l'efficacia deliberativa dell'assemblea dei soci dovranno quindi formarsi **due maggioranze**:

- una prima maggioranza, all'interno della quota in comunione, tra gli eredi, in proporzione alle quote successorie, per la nomina di un rappresentante comune e l'espressione della volontà comune;
- una seconda maggioranza, in assemblea dei soci, ove il rappresentante comune esprime un solo voto proporzionale all'intera quota caduta in successione.

#### LA POSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE

Nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa nulla è cambiato in ordine ai doveri dell'amministratore. Mentre è indubbio che in capo ad esso permane, come prima, un controllo sul rispetto delle norme statutarie tale che gli darebbe la facoltà di impedire delibere che ne risultassero in violazione, più critica appare la posizione in presenza di uno o più soci che si presentino in assemblea in qualità di eredi, o di rappresentante comune degli eredi, senza averne pieno titolo.

Alcuni commentatori hanno sottolineato che è cambiato solo il momento in cui l'amministratore deve esercitare il controllo di legalità, ovvero non quando l'acquirente chieda l'iscrizione a libro soci, ma quando l'acquirente chieda l'esercizio dei diritti del socio esibendo la domanda di iscrizione al Registro delle imprese. Il rischio è ovviamente la validità delle delibere assembleari assunte e il risarcimento del danno causato.

Il Comitato dei Consigli Notarili del Triveneto, nel pubblicare gli orientamenti in materia di atti societari, ha assunto la seguente posizione:

#### I.L.2 – (Effetti del deposito nel Registro imprese di un atto di cessione di partecipazione affetto da vizi – 1° pubbl. 9/09)

Il deposito nel Registro imprese ai sensi dell'art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. n. 185/2008) di un atto di trasferimento di partecipazione affetto da vizi, non è idoneo a sanare in alcun modo detti vizi. Gli stessi, pertanto, continueranno a produrre le conseguenze che sono loro proprie (nullità, annullabilità, inefficacia, ecc.) e saranno opponibili ai contraenti, alla società o ai terzi nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno di essi.

Seguendo questo orientamento, l'amministratore che avesse conoscenza di una titolarità della quota non pienamente legittima oppure che avesse conoscenza che il rappresentante comune non è stato nominato a norma di legge, dovrebbe quantomeno sospendere l'efficacia della delibera assembleare ed accertare in qualunque modo la validità costitutiva dell'assemblea. Sarebbe anche possibile e opportuno richiedere l'esibizione di un titolo formalmente idoneo a trasferire la titolarità della quota, come disposto, ad esempio, nella sentenza del Tribunale di Bologna del 22 marzo 2000.

In questo modo non si subordinerebbe l'efficacia dell'iscrizione alla esibizione di nuovi documenti, ma quantomeno si potrebbe tutelare l'amministratore dal rischio di una azione di responsabilità per violazione degli obblighi ad esso imposti dal codice civile. L'amministratore, infatti, ha in primo luogo l'obbligo di agire con diligenza (art. 2392 c.c.) ma, ancora di più in questo caso, ha l'obbligo di **agire informato**. Quest'ultimo dovere, inserito nell'ultimo comma dell'art. 2381 c.c., ben giustificerebbe la richiesta di atti, documenti o riscontri a supporto delle dichiarazioni rese dal singolo erede o dal rappresentante comune.

#### LA PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE DELLA QUOTA TRASFERITA MORTIS CAUSA

Le istruzioni pubblicate nei siti delle Camere di Commercio provinciali non sono sempre univoche. Si riporta una sintesi di quelle più significative:

<b>Termine</b>	Non previsto.
----------------	---------------

<b>Soggetto obbligato</b>	Ciascun erede o in alternativa i legatari. Nell'ipotesi di accettazione dell'eredità con atto notarile, il notaio stesso è legittimato ad iscrivere il trasferimento <i>mortis causa</i> sulla quota del <i>de cuius</i> .
<b>Diritti di segreteria</b>	€ 90,00.
<b>Imposta di bollo</b>	€ 65,00.
<b>Allegati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Alcune CCIAA) Dichiarazione di successione riportante gli estremi di presentazione all'Agenzia delle Entrate sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato/legittimato e dichiarata dallo stesso conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.</li> <li>• (Alcune CCIAA) Dichiarazione da allegare alla pratica di trasferimento quota di S.r.l. a seguito di decesso del titolare, quando gli eredi sono molteplici e non tutti sottoscrivono digitalmente la pratica telematica. La dichiarazione può essere resa da uno qualsiasi dei coeredi, deve essere compilata integralmente, sottoscritta digitalmente ed allegata alla pratica telematica.</li> <li>• (Alcune CCIAA) In caso di cessione curata dal commercialista: atto originale informatico (no scansione) firmato digitalmente da tutte le parti e registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate (alla pratica deve essere allegato il file con estensione .rel.p7m)</li> <li>• copia dell'eventuale testamento che dispone la divisione della quota tra gli eredi o legatari con indicazione della ripartizione della quota fra gli eredi/legatari.</li> </ul>
<b>Istruzioni ministeriali per la compilazione dei moduli</b>	<p>Modulo S</p> <p>A seguito del decesso del soggetto titolare della quota, la stessa verrà trasferita <i>pro indiviso</i> agli eredi compilando una sola occorrenza, indicando il valore della quota interamente posseduta dal <i>de cuius</i>, che comparirà come "dante causa" mentre gli eredi/legatari saranno indicati come "aventi causa" ciascuno in ragione della frazione spettante in contitolarità.</p> <p>Un erede/legatario dovrà essere individuato come rappresentante.</p>

## ESEMPIO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Da allegare, sottoscritta digitalmente dal dichiarante, alla denuncia presentata all'Ufficio del Registro delle imprese

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76, D.P.R. n. 445/2000

Io sottoscritto ....., nato a ....., residente in ....., in qualità di coerede del sig. ....  
consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla mendacità della dichiarazione resa, di cui  
all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARO**

1. che il sig. .... è deceduto in data .....

2. che lo stesso era titolare di una quota di € ..... nella società .....

3. che l'eredità si è devoluta alternativamente:

per legge  
e che l'eredità  
permane indivisa  
è stata divisa tra gli eredi

per testamento indiviso  
e che l'eredità  
permane indivisa  
è stata divisa tra gli eredi

per testamento diviso tra gli eredi

4. che gli eredi sono:

nome e cognome ....., nato a ..... il .....

nome e cognome ....., nato a ..... il .....

nome e cognome ....., nato a ..... il .....

nome e cognome ....., nato a ..... il .....

nome e cognome ....., nato a ..... il .....

Data .....